

CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Tra

La FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI ente già onlus e in attesa di acquisizione della qualifica di ente del terzo settore mediante iscrizione al runts, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del d.m. 106/2020 (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Quinzano d'Oglio Via Suor Laura Aceti n. 1/2 C.F. 88002510175 P. IVA. 00727340986 legalmente rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Signora Gozzetti Rosella, nata a Quinzano d'Oglio (BS) il 04/01/1964 e residente a Quinzano d'Oglio in Via Europa n. 12,

e

la Signora nata a il C.F. residente a in via in qualità di ospite

la Sig.ranata ail C.F. residente a in via in qualità di del Sig.

Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato)

Il/la Sig./Sig.ranata ail C.F. residente a in viain qualità di Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno del Sig.

PREMESSO

- che la R.S.A. **FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI ente già onlus e in attesa di acquisizione della qualifica di ente del terzo settore mediante iscrizione al runts, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del d.m. 106/2020** è un'unità d'offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento per n. 80 posti letto con provvedimento dell'ASL di BRESCIA – protocollo n. 71845 del 23/05/2012, dei quali n. 66 accreditati a contratto, n. 12 posti solventi e n. 2 di sollievo autorizzati ma non accreditati;

- che la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate;

- che l'accesso alla struttura è subordinato:

per i posti non accreditati al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02/2016 del 04/04/2016;

per i posti accreditati secondo la lista d'attesa gestita dall'ASST di Franciacorta - Distretto di Orzinuovi;

- che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Fondazione, a fronte della documentazione sanitaria e sociale acquisita nonché delle informazioni fornite dai parenti e dall'ospite e dell'impegno economico acquisito dal soggetto beneficiario del servizio, si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le RR.S.AA. e dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si allega quale parte integrante del presente contratto.

ART. 3

1. La Fondazione si obbliga specificatamente ad erogare i seguenti servizi e prestazioni:

- accoglienza all'ospite secondo quanto stabilito dal protocollo della RSA;
- servizio sanitario assistenziale comprendente:
 - ❖ assistenza medica;
 - ❖ consulenze specialistiche;
 - ❖ esami di laboratorio ed elettrocardiogramma;
 - ❖ fornitura dei farmaci;
 - ❖ servizio infermieristico;
 - ❖ servizio di riabilitazione fisica;
 - ❖ servizio di animazione;
 - ❖ servizio di assistenza socio-assistenziale.
- assistenza religiosa;
- altri servizi:
 - ❖ vitto;
 - ❖ distribuzione della corrispondenza;
 - ❖ messa a disposizione di telefoni senza fili agli ospiti;
 - ❖ messa a disposizione di un locale ristoro dove sono collocati due distributori automatici per bevande calde e per bevande fredde e merendine;
 - ❖ messa a disposizione di giornali e periodici;
 - ❖ messa a disposizione di libri, ausili tecnologici e didattici;
 - ❖ servizio di lavanderia e guardaroba;
 - ❖ televisori in ogni stanza di degenza e nei soggiorni comuni;
 - ❖ servizio di estetica curativa (pedicure);
 - ❖ servizio di parrucchiere e barbiere;
 - ❖ servizi amministrativi;
 - ❖ servizio di trasporto;
 - ❖ camera ardente;
 - ❖ volontariato.

- La Fondazione si impegna a tutelare i diritti dell'ospite compresi quelli stabiliti nella carta dei diritti della persona anziana, all'obbligo inoltre di tenuta della documentazione sanitaria e socio sanitaria, all'obbligo del rispetto dei protocolli assistenziali e all'obbligo di rilascio della dichiarazione dei costi sanitari ai fini fiscali, la quale sarà intestata all'ospite (quale beneficiario della prestazione) ed inviata al recapito che l'utente, o l'Obbligato di riferimento, avranno indicato al momento della firma del presente contratto.
- 2. La Fondazione per tutto quanto non previsto nel presente contratto fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.
- 3. La Fondazione ha stipulato e mantiene una polizza assicurativa per la responsabilità civile in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 2569/2014 e nell'allegato 4 punto 3.6 specificatamente al punto 3 comma d della d.g.r. 1185/2013.

ART. 4

La Fondazione eroga prestazioni e servizi ispirandosi ai seguenti principi:

- ❖ Eguaglianza;
- ❖ Imparzialità;
- ❖ Continuità del servizio;
- ❖ Diritto di scelta;
- ❖ Partecipazione;
- ❖ Efficacia ed efficienza.

L'obiettivo della Fondazione è quello di rendere la permanenza delle persone anziane presso la RSA, il più confortevole e serena possibile. Quindi, nell'ottica dell'erogazione di un servizio sempre migliore, la struttura mantiene, compatibilmente con le esigenze dell'ospite e le proprie, il rispetto delle abitudini e delle capacità residue degli ospiti stessi, il confronto con essi ed i familiari, l'ascolto riguardo le opinioni espresse sui servizi erogati e sulla qualità degli interventi, il perseguimento di livelli di salute ottimali anche attraverso i progetti di interventi personalizzati (P.A.I.).

ART. 5

A fronte delle prestazioni erogate gli Obbligati si impegnano, in solido con l'ospite, alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. Codice Civile, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di variazione dell'importo della retta la Fondazione provvederà, nel termine di dieci giorni, alla comunicazione agli Obbligati mediante affissione alla bacheca informativa presente nella RSA e con comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima.

Gli obbligati avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di variazione della retta, alla sede della Fondazione.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro quindici giorni dal ricevimento della manifestazione di

recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta. Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza. Nel silenzio degli Obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

Gli Obbligati si impegnano a conoscere ed accettare incondizionatamente le norme e le condizioni regolanti l'ospitalità contenute nel presente Contratto d'ingresso; si impegnano inoltre al rispetto delle norme e condizioni riportate nel "Regolamento Interno ospiti" e nella Carta dei Servizi della RSA, allegati quale parte integrante del presente contratto.

ART. 6

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, etc.); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni. La comunicazione deve essere fatta per iscritto alla Segreteria della Fondazione.

Gli Obbligati indicano quale "obbligato di riferimento" per gli adempimenti amministrativi e sanitari nonché per ogni altra comunicazione relativa al presente contratto il Signor ed il seguente recapito per l'invio di tutte le comunicazioni ivi comprese quelle di tipo sanitario riguardanti l'ospite.

ART. 7

Il contratto di ospitalità decorre dal giorno e cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- inadempimento all'obbligo di pagamento della retta (o sua quota a carico dell'utenza).

Il contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto dalle stesse parti.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo se apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

ART. 8

Gli Obbligati si impegnano a corrispondere dalla data la quota di impegno del posto pari all'importo dell'intera retta giornaliera pari ad €=, (o, in caso di prenotazione del posto letto accreditato, della retta più il contributo regionale fino al giorno dell'effettivo ingresso).

Nel caso in cui sia disponibile un posto letto accreditato e la prima persona in lista d'attesa sia momentaneamente impossibilitata all'ingresso, può riservare il posto stesso versando la retta più il contributo regionale dal giorno della prenotazione fino al giorno dell'ingresso effettivo (escluso).

Nel caso in cui sia disponibile un posto letto non accreditato è possibile prenotare il posto, per un massimo di giorni tre, versando una cauzione infruttifera di € 300.00= (Trecento/00=). Qualora la prenotazione del posto sia relativa ad un periodo superiore ai tre giorni, oltre al versamento della cauzione, verrà addebitata l'intera retta prevista per i posti non accreditati. Qualora, dopo i tre giorni di riserva del posto, la persona entri in RSA sarà tenuta al pagamento della retta dal giorno

di prenotazione del posto; qualora rinunci all'ingresso in struttura la cauzione verrà incamerata dalla Fondazione senza più alcun obbligo di restituzione.

La prenotazione del posto garantisce il mantenimento dello stesso per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni; oltre tale periodo la Fondazione provvederà a coprire il posto con altra persona, addebitando i giorni di prenotazione indipendentemente dall'avvenuto ingresso.

Gli Obbligati si impegnano a versare in via anticipata, a titolo di cauzione infruttifera, al momento dell'accettazione nella R.S.A., la somma di € 300,00= (Trecento/00=). Sono esentati da tale cauzione gli Enti Pubblici, Comuni, Province, A.T.S., ecc.. Per gli Enti Pubblici l'assunzione dell'obbligo del pagamento della retta deve risultare da apposito atto deliberativo.

Gli Obbligati si impegnano al pagamento della retta di degenza a partire dal giorno di ammissione o di prenotazione e per tutta la durata di permanenza dell'ospite nella Fondazione (compreso il giorno di dimissione).

Trascorsi 15 giorni dal termine della degenza, a saldo somme dovute, la Fondazione è autorizzata ad emettere "Ordine di pagamento" avvalendosi, se del caso, delle procedure legali per il recupero del credito.

Gli obbligati si impegnano altresì al pagamento della retta di degenza in forma mensile anticipata entro il 10 di ogni mese tramite sottoscrizione da parte degli stessi di un modulo per l'attivazione dell'addebito automatico SDD sul c/c oppure, per esigenze particolari, tramite pagamento con assegno da consegnare presso l'Ufficio Segreteria della Fondazione previa autorizzazione dell'Ufficio stesso. Il costo mensile del servizio di addebito è pari ad € 1,50= (uneuro/50=) e qualora vi fossero degli insoluti, verranno addebitati ulteriori € 1,50= (uneuro/50=) per spese bancarie.

In caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre le maggiori spese.

Trascorsi due mesi dalla scadenza del pagamento della retta, permanendo l'insoluto da parte degli obbligati, il contratto si intenderà risolto di diritto, con il correlativo obbligo dell'ospite di lasciare la struttura entro i successivi 15 giorni. Per le modalità di dimissione si rimanda al successivo art. 11.

ART. 9

La retta comprende:

- **per i posti letto autorizzati ed accreditati:** vitto, alloggio, fornitura della biancheria piana (lenzuola, federe, tovaglie, ecc..), assistenza socio-assistenziale, igiene personale, assistenza medico-infermieristica e riabilitativa, cardiologica, fisiatrica, psicologica su richiesta, fornitura dei farmaci, materiale sanitario e di medicazione, ausili per incontinenti ed antidecubito, attività di animazione, parrucchiere (escluso tinte e permanenti) e barbiere, pulizia dei locali, servizi lavanderia e stireria della biancheria piana e di tutti gli indumenti degli ospiti, trasporto con autoambulanza degli ospiti per visite e/o esami richiesti dalla Fondazione fino alla concorrenza di € 50,00, l'uso del telefono, servizio podologico;
- **per i posti letto autorizzati ma non accreditati:** : vitto, alloggio, fornitura della biancheria piana (lenzuola, federe, tovaglie, ecc..), assistenza socio-assistenziale, igiene personale, assistenza medica (PAI, reperibilità feriale diurna etc.), infermieristica e riabilitativa, cardiologica, fisiatrica, psicologica su richiesta, attività di animazione, parrucchiere (escluso tinte e permanenti) e barbiere, pulizia dei locali, servizi lavanderia e

stireria della biancheria piana e di tutti gli indumenti degli ospiti, trasporto con autoambulanza degli ospiti per visite e/o esami richiesti dal medico curante fino alla concorrenza di € 50,00, l'uso del telefono, servizio podologico.

La retta non comprende:

dotazione della biancheria personale e vestiario in genere. Restano a carico dell'utente le protesi (occhiali, dentiere, protesi acustiche, ecc..) non fornite gratuitamente dall'A.T.S., il ticket per esami e visite specialistiche per utenti senza esenzioni (per reddito, per patologia, totale 100%), il trasporto per visite per riconoscimento pensione di invalidità, nomina Amministratore di Sostegno (ADS) ed altre non espressamente richieste dalla Fondazione. Per tutti gli altri trasporti con autoambulanza rimane a carico degli utenti l'eventuale costo del trasporto eccedente € 50,00. Rimane inoltre escluso dalla retta il servizio di parrucchiere per tinte o permanenti: gli ospiti dovranno versare un corrispettivo pari di € 10,00 per ogni tinta ed € 15,00 per ogni permanente.

ART. 10

In caso di assenze temporee, sia per ricovero ospedaliero che per cause diverse non dipendenti dalla RSA, la retta dovrà essere versata per intero.

L'ospite che occupa un posto non accreditato, in caso di assenza per qualsiasi motivo, potrà mantenerlo per un periodo massimo di un mese, versando l'intero importo della retta. Una deroga potrà essere concessa per casi particolari dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione ed autorizzazione.

ART. 11

Potrà essere dimesso d'autorità, col preavviso di almeno 5 giorni, l'ospite il cui comportamento sia in contrasto con le disposizioni della Fondazione e che dopo una degenza di almeno 15 giorni sia incompatibile col buon andamento della comunità.

Potrà essere dimesso d'autorità l'ospite anche in caso di malattia che a giudizio insindacabile del Medico responsabile della Fondazione verrà ritenuta pericolosa per la salute della collettività. In tal caso verrà dato all'ospite il preavviso di 5 giorni prima se la natura della malattia lo consente, diversamente verrà dimesso non appena la malattia insorge.

L'ospite potrà lasciare volontariamente la RSA con un preavviso scritto di almeno 15 giorni. In caso contrario sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione la retta di degenza pari alle 15 giornate di mancato preavviso.

Potrà essere dimesso l'ospite per trasferimento in altra struttura:

- nel caso di ospite su posto accreditato trasferito presso una delle RSA presenti sul territorio del distretto di Orzinuovi, del quale la Fondazione fa parte, la retta verrà addebitata fino all'ultimo giorno di effettiva presenza nella struttura.
- nel caso di ospite su posto accreditato trasferito presso una delle RSA non presente sul territorio del distretto di Orzinuovi, del quale la Fondazione fa parte, verrà addebitata dalla Fondazione l'intera retta fino alla copertura del posto lasciato libero, per un massimo di giorni 15.
- nel caso di ospite su posto solvente/sollievo trasferito presso un'altra RSA, indifferentemente dalla presenza o meno sul territorio del distretto di Orzinuovi, verrà

addebitata dalla Fondazione l'intera retta fino alla copertura del posto lasciato libero, per un massimo di giorni 15.

Per assicurare la continuità delle cure in caso di trasferimento in altra struttura la RSA rilascerà la "relazione di dimissione" in conformità alla procedura in atto.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto a causa del mancato pagamento della retta di degenza l'ospite dovrà lasciare la struttura nei termini previsti dall'art. 8. La Fondazione si obbliga ad attivarsi con il Comune di residenza e con l'ASST, dandone immediata comunicazione per iscritto, affinché le dimissioni avvengano in forma assistita.

In caso di decesso l'Ospite sarà tenuto al pagamento della retta fino al giorno del decesso stesso.

Il recesso o la dimissione si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati. Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette come sopra specificato.

ART. 12

Nel caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, anche qualora venisse invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 13

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti interni dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

E' fatta salva la facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 8.

ART. 14

Ai sensi dell'artt. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:

1. quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;
2. quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

ART. 15

Gli Obbligati autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per l'uso descritto nell'informativa ricevuta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento richiamato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, gli obbligati firmando il consenso al trattamento dei propri dati personali indicano le persone autorizzate a parlare con il personale sanitario nonché le persone da contattare in caso di urgenza.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Sig.ra Gozzetti Rosella mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo Sig.ra Piccinotti Andreina.

Le modalità di accesso alla documentazione sanitaria in RSA sono le seguenti:

E' possibile ottenere copia o visionare documenti, compreso quelli sanitari, agli atti della Fondazione, compilando un apposito modulo presso la Segreteria.

Il rilascio della documentazione avviene previo pagamento di un costo determinato dal numero di pagine consegnate:

per ogni pagina formato A4 € 0,15 per foglio singolo e € 0,21 per foglio fronte retro, per ogni pagina formato A3 € 0,31 per foglio singolo e € 0,41 per foglio fronte retro.

La richiesta verrà evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

=====

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 11.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia

Quinzano d'Oglio,

L'Ospite

Il Presidente (o chi in possesso di delega alla firma)

Gli Obbligati

Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno

Il contraente Signor dichiara di essere stato adeguatamente informato rispetto a:

- Modalità di espressione del consenso informato;
- Tutela della Privacy;
- Modalità di accesso a forme di integrazione economica;
- Modalità di effettuazione dei reclami;

dichiara inoltre di ricevere:

- Carta dei servizi;
- Regolamento Interno riguardante gli ospiti;
- Tabella con gli importi delle rette in vigore;
- Informativa amministratore di sostegno;
- Informativa Ufficio di Pubblica Tutela;
- Codice etico.

Firma
